



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

## Art. 29

### di Controversie

1. Le Autorita' Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato. 2. Qualsiasi controversia che emerga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sara' risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

Versione in vigore dal 9 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto | Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Estremi | Legge 20 aprile 2022, n. 45 |
|---------|-----------------------------|

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022 |
|---------------|--------------------------------------|

### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/art-29>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it



